

PER NOTIFICA & [redacted]  
E.D. c/o Avv. Giovanni Guarini  
PER NOTIFICA DIFENDERE  
n. 60/12 RID

Il sottoscritto funzionario giudiziario, ai sensi dell'art. 64 c.p.p. del C.P.P., di aver provveduto a [redacted]  
Bologna, 13.02.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Ombretta Mantecchini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Ombretta Mantecchini

Avv. GIOVANNI GUARINI  
FERRARA 44121  
Via Borgo dei Leoni, 91  
T. 347.1922420 - F. 0464.436648



LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
III SEZIONE PENALE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone di :

Avv. GIOVANNI GUARINI  
ROVERETO (TN) 38068  
Piazza Podestà, 10  
T. 0464.436688 - F. 0464.436648

- dr. Cecilia Calandra                      Presidente
- dr. Donatella Santini                    Consigliere
- dr. Marinella De Simone                Consigliere rel.

esaminata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [redacted] visti gli atti e preso atto del parere espresso dal P.G., in conformità alle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato per conto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, per l'inammissibilità dell'istanza a scioglimento della riserva di cui al verbale in data 25.1.13

osserva

[redacted] ha riportato sentenza ex art. 444 cpp in data 14.9.10 del TRIBUNALE DI FERRARA (irrevocabile il 3.11.10) per il reato ex art. 14 comma 5 ter D.Lvo 286/98 con applicazione della pena di 1 anno 1 mese 10 giorni di reclusione; in data 11.9.2010 è stato arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione della PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI FERRARA ed ha scontato la pena fino alla data della scarcerazione (12.5.11) disposta provvisoriamente dal P.M.; in data 27.5.11 il Giudice dell'Esecuzione di Ferrara ha revocato la sentenza di cui sopra, in quanto il fatto non è più previsto come reato stante l'incompatibilità della violazione rispetto alla normativa comunitaria (come da sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 28.4.11 nel procedimento EL DRIDI). L'istante evidenzia che alla data del 24.12.10 era scaduto il termine entro il quale gli Stati membri dell'Unione Europea dovevano conformarsi alla Direttiva CEE n. 2008/115 del 6.12.1998, termine che non veniva rispettato dallo Stato italiano lasciando in vigore la disciplina preesistente; tale disciplina stante l'incompatibilità con la legislazione sopranazionale doveva considerarsi inapplicabile, per cui la prosecuzione della carcerazione di [redacted] in base a titolo esecutivo divenuto illegittimo costituisce 'ingiusta detenzione' a far data dal 24.12.10 e quindi per complessivi 139 giorni.

La pretesa del [redacted] deve considerarsi ammissibile, difformemente dalle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato che rileva l'assenza, nel caso di specie, di un giudicato assolutorio o di un provvedimento di archiviazione ed invece la sussistenza di un ordine di carcerazione assolutamente legittimo. Secondo l'assunto fatto proprio anche dal Procuratore Generale, si afferma che la domanda può essere accolta solo ove l'interessato si sia liberato dall'accusa nel merito con una delle formule catalogate dall'art. 314 c.p.p. e che la revoca del titolo esecutivo disposta dal Tribunale di Ferrara è equiparabile all'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, ipotesi che non consente l'attivazione della procedura riparatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 314 cpp (Cass.pen. IV 13.5.08; Cas. Pen. IV 23.4.01).

Questa Corte osserva che l'art. 314 c.p.p. enuncia i casi in cui la domanda può essere accolta, ma che la portata della norma è stata ampliata per effetto di pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione. Infatti il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stato riconosciuto in caso di erroneo ordine di esecuzione (C.Cost. n. 310 del 25.7.96), ovvero qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta (C.Cost. n. 219 del 20.6.08; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, Pellegrino).

1302

[Handwritten signature]

